

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 7

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996.

(GU n.46 del 12-11-2016)

(Pubblicata nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19/I-II del 10 maggio 2016)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione dell'art. 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale di contabilità 1979 e' inserito il seguente:

«1-bis. L'applicazione di quest'articolo avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Art. 2

Modificazioni dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979 e' sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, con riferimento alla disciplina dell'indebitamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti.».

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 31 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

Art. 3

Integrazione dell'art. 31-bis della legge provinciale di contabilità 1979

1. Dopo il comma 2 dell'art. 31-bis della legge provinciale di contabilità 1979 e' inserito il seguente:

«2-bis. La contabilizzazione delle operazioni previste da quest'articolo e' effettuata secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011.».

Art. 4
Integrazione dell'art. 33 della legge provinciale
di contabilita' 1979

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale di contabilita' 1979 sono inserite le parole: «Sono rispettate, in ogni modo, le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo comma.».

Art. 5
Modificazione dell'art. 73 della legge provinciale
di contabilita' 1979

1. Nel comma 1 dell'art. 73 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: «Nel regolamento possono anche essere stabilite deroghe alla valutazione, per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore.» sono soppresse.

Art. 6
Integrazione dell'art. 78-bis 2 della legge provinciale
di contabilita' 1979

1. Nel comma 4 dell'art. 78-bis 2 della legge provinciale di contabilita' 1979, dopo le parole: «di durata almeno triennale,» sono inserite le seguenti: «unitamente al budget economico triennale,».

Art. 7
Modificazioni dell'art. 78-bis 3 della legge provinciale di
contabilita' 1979

1. Nel comma 2 dell'art. 78-bis 3 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: «a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «, che lo approva con propria deliberazione».

2. Nel comma 3 dell'art. 78-bis 3 della legge provinciale di contabilita' 1979 le parole: «a fini conoscitivi al Consiglio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione».

Art. 8
Inserimento del capo VI-ter nella legge provinciale
di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 3 della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente capo:

«Capo VI-ter - Collegio dei revisori dei conti della Provincia».

Art. 9
Inserimento dell'art. 78-bis 4 nella legge provinciale
di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 3, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

«Art. 78-bis 4 (Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Provincia). - 1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della Provincia, di seguito denominato »collegio«, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente sezione di controllo della Corte dei conti avente

sede a Trento.

2. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale, a seguito di sorteggio, con le modalita' previste dall'art. 78-bis 6, da un elenco istituito presso la direzione generale della Provincia. Il presidente e' eletto dal collegio al proprio interno. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 78-bis 6 e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio e' nominato.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonche' presso gli enti pubblici previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilita' pubblica;

d) requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio:

a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonche' il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;

c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino Alto Adige e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto;

d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonche' coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;

f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 53-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

5. I componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso societa' nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Provincia e' cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non e' inoltre cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.

6. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

7. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilita' sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.».

Art. 10

Inserimento dell'art. 78-bis 5 nella legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 4, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

«Art. 78-bis 5 (Compiti del collegio dei revisori dei conti della Provincia). - 1. Il collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilita', di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attivita' e delle passivita', la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicita' della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali;

e) presenta annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al presidente della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attivita' svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del collegio rispondono della veridicita' delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.».

Art. 11

Inserimento dell'art. 78-bis 6 nella legge provinciale di contabilita' 1979

1. Dopo l'art. 78-bis 5, nel capo VI-ter della legge provinciale di contabilita' 1979 e' inserito il seguente:

«Art. 78-bis 6 (Disposizioni attuative e finanziarie). - 1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti in particolare:

a) il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande di

iscrizione all'elenco;

b) le modalita' e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalita' di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialita', nonche' gli adempimenti conseguenti;

e) le modalita' di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al collegio;

g) le modalita' di svolgimento dei lavori del collegio, in particolare le modalita' e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennita' di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell'attribuzione di competenze ulteriori ai sensi dell'art. 78-bis 5, comma 1, lettera f), puo' essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennita'; nel caso di subentro dei membri supplenti l'indennita' e' proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente e ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalita' stabiliti con la deliberazione di nomina.

4. La Provincia, in accordo con la sezione provinciale della Corte dei conti, puo' organizzare specifici corsi di formazione per gli iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'art. 78-bis 4, anche al fine di garantire la conoscenza della specificita' dell'ordinamento finanziario, statutario e contabile della Provincia. La partecipazione e' obbligatoria per i componenti del collegio dei revisori.

5. Il collegio non interviene sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto.

6. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti entro il 31 dicembre 2016. L'attivita' di vigilanza del collegio, in sede di prima applicazione di questo capo, e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

7. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione di questo articolo, stimata nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa e' stanziata con il bilancio di previsione. La Giunta provinciale e' autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1.».

Art. 12

Integrazione dell'art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilita' 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)»

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: «, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.».

2. Dopo il comma 12 dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015, e' inserito il seguente:

«12-bis. In prima applicazione, le agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) possono approvare il rendiconto generale relativo alla gestione 2015 entro il 31 luglio 2016.».

Art. 13

Modificazioni degli articoli 50 e 52
della legge provinciale n. 18 del 2015

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale n. 18 del 2015 e' abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 52 della legge provinciale n. 18 del 2015 e' abrogato.

Art. 14

Efficacia

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale di contabilita' 1979 e alla legge provinciale n. 18 del 2015 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 15

Modificazioni dell'art. 12-quater della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996, e' inserita la seguente:

«d-bis) supportare la Provincia e gli altri enti in processi di partecipazione connessi, in particolare, alla formazione dei contenuti degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale vigente.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 12-quater della legge sulla programmazione provinciale 1996, e' inserito il seguente:

«3-bis. Per i fini di questo articolo i compiti di supporto e di facilitazione possono essere affidati a personale che abbia superato specifici percorsi di formazione secondo criteri e modalita' previsti con deliberazione della Giunta provinciale; tale deliberazione prevede anche le modalita' di riconoscimento di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva. Fino alla piena attuazione di questo comma i predetti compiti possono in ogni caso essere affidati anche al personale gia' formato ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'art. 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) e secondo la disciplina ivi prevista, ancorche' abrogata.».

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle gia' autorizzate in bilancio nella missione 01, programma 10 (risorse umane).

Art. 16

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
Trento, 6 maggio 2016

ROSSI